



COMUNE DI NAPOLI
Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 807 del 27/10/2021

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in via Riviera di Chiaia, nella corsia ex preferenziale, nel tratto compreso tra via G. Pergolesi e il civ. 97 della medesima strada, dalle ore 23:00 alle ore 5:00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2021, per consentire la posa dei pali che costituiranno la linea di trazione elettrica e sosterranno le lampade dell'illuminazione pubblica di via Riviera di Chiaia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Servizio Linee Metropolitane Urbane, tramite la società concessionaria "Ansaldo STS A Hitachi Group Company" ha in atto in via Riviera di Chiaia un cantiere per i lavori della Linea 6 della Metropolitana di Napoli;
- con nota L6/EE/2524/21 del 19/10/21, la concessionaria al fine di consentire alla società ANM S.p.A. la posa dei pali che costituiranno la linea di trazione elettrica e sosterranno le lampade dell'illuminazione pubblica di via Riviera di Chiaia, ha convocato apposito sopralluogo congiunto proponendo come dispositivo di traffico necessario la chiusura al traffico veicolare della corsia ex preferenziale di via Riviera di Chiaia dalle ore 23:00 alle ore 5:00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2021, nel tratto compreso tra via G. Pergolesi e il civ. 97 della medesima strada;
- in sede di sopralluogo del 22/10/2021 i convenuti hanno espresso parere favorevole al dispositivo proposto a condizione che durante le ore di cantiere sia chiuso anche il varco nel cordolo di via Riviera di Chiaia all'altezza del civ. 2 di piazza della Repubblica, conseguente all'ampliamento del cantiere CDV Torretta di cui alla ordinanza dirigenziale n. 806 del 21.10.2021;
- con nota L6/EE/2526/21 del 22/10/21 la concessionaria inviava il verbale e il grafico relativo al dispositivo approvato alla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni".

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi ha avuto parere favorevole nella seduta del 26.10.2021 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni".

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Letto il verbale di sopralluogo del 22.10.2021

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Istituire, dalle ore 23:00 alle ore 5:00 dei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 2021, il divieto di transito veicolare in via Riviera di Chiaia, nella corsia ex preferenziale, nel tratto compreso tra via G. Pergolesi e il civ. 97 della medesima strada.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà procedere alla installazione della segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché, al completamento di ogni fase dell'intervento e al completamento dell'intervento tutto, al ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della

segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico e al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.º 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.